



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile**

in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429 comma 1[^] c.p.c.

nella causa civile di secondo grado iscritta al numero **5916** del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno **2012** promossa

DA

, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci

-parte ricorrente-

CONTRO

COMUNE DI SABAUDIA, in persona del Sindaco pro tempore, contumace;

-parte resistente -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in appello ha chiesto l'annullamento della sentenza n. 515/2012 emessa dal Giudice di Pace di Latina in data 19.03.2012, con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 00001187 del 28.07.2011 relativo alla asserita violazione dell'art. 142, 8 c., CdS.

Il Comune di Sabaudia, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace.

All'udienza del 19.01.2017, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante dispositivo di seguito riportato con fissazione di 60 giorni per il deposito della motivazione.

L'appello è fondato e merita accoglimento, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.

Come emerge dalla documentazione in atti, la asserita violazione da parte del ricorrente dell'art. 142, 8 c., d.lgs. n. 285/92 è stata accertata in data 28.07.2011 mediante apparecchiatura telelaser Ultralyte.

Come recentemente sostenuto dalla Suprema Corte l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma 1- bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si



ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuto mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo, inoltre, il cartello di avviso della presenza della postazione di rilevamento deve essere apposto in modo da garantirne la corretta percepibilità e leggibilità, ex art.79, comma 5, del d.p.r. n. 495 del 1992, sicché è illegittimo l'accertamento eseguito mediante rilevazione avvenuta prima (nella specie, a più di duecento metri) del cartello mobile di avviso (Cass. Sez. 2, *Sentenza n. 656 del 18/01/2010*; Cass. Sez. 2, *Sentenza n. 9033 del 05/05/2016*; Cass. Sez. 6 - 2, *Ordinanza n. 25769 del 15/11/2013*).

Si osserva infatti che secondo quanto disposto dall'art. 142, 6-bis c., C.d.S. "le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice". Inoltre, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata "autovelox", l'art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 -secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti- non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro installazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento.

Si osserva al riguardo che, in applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, l'obbligo di preventiva segnalazione degli apparecchi autovelox non è rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; ne consegue che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata. Inoltre, la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi. In particolare, la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, *Ordinanza n. 5997 del 2014*).

Nel caso in esame non vi è prova che la presenza e la operatività del dispositivo telelaser fossero correttamente segnalate e che detto segnale fosse posizionato ad una distanza adeguata allo stato dei luoghi. Il verbale di accertamento nulla dice sul punto. Dall'esame delle complessive risultanze istruttorie si evince che non è stata raggiunta la piena prova che l'utente della strada sia stato informato della presenza dei dispositivi di controllo ed abbia potuto orientare la propria condotta di guida per ragioni di sicurezza stradale, nonché per evitare l'accertamento di infrazioni.

Dalle precedenti considerazione deriva che la domanda è fondata.

In definitiva, in riforma della impugnata sentenza n. 515/2012, il verbale di accertamento n. 00001187 del 28.07.2011 emesso dal Comune di Sabaudia deve



essere annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;

- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 515/2012 emessa dal giudice di pace di Latina, annulla il verbale di accertamento n. 00001187 emesso dal Comune di Sabaudia;

- condanna il Comune di Sabaudia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 800,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Iacovacci, che si è dichiarato antistatario.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

Latina, 19.01.2017

Il Giudice
dott.ssa Valentina Giasi

